



**COMUNE DI FIDENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI  
ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE ED APPLICATORE  
DI PIERCING**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10/07/2012**

## **INDICE**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 3 – Requisiti professionali per acconciatore, barbiere ed estetista

Art. 4 – Requisiti professionali per esercenti tatuaggio e piercing

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'attività

Art. 6 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Art. 7 – Subingresso per atto tra vivi

Art. 8 – Subingresso mortis causa

Art. 9 – Cessazione dell'attività

Art. 10 – Controlli sulle operazioni effettuate con segnalazione certificata di inizio attività

Art. 11 – Orari e tariffe

Art. 12 – Vendita prodotti

Art. 13 – Cessazione degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività

Art. 14 – Sospensione, decadenza, revoca e cessazione dell'attività abusiva

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Vigilanza

Art. 17 – Rinvio

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 – Validità

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING

### ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. **attività di acconciatore**, così come definita dalla l. 17.08.2005 n. 174, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie, effettuato anche da personale despecializzato;
  - b. **attività di barbiere**, ai sensi dell'art. 6 della l. 17 agosto 2005, n.174, le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento estetico di capello, di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc..
  - c. **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della l. 4.1.1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla l. 4.1.1990 n. 1, come sostituito dal decreto interministeriale 28 marzo 2011 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla l.11.10.1986, n. 713 e s.m.e.i.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA con la presenza di un estetista qualificato;
- attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- attività di onicotecnica che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto **sono esclusi** dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  - l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  - le attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli/o qualificazioni professionali;
  - le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla l.r. 25 febbraio 2000, n. 13.
  - Le attività di naturopata del benessere, individuate dalla l.r. 21 febbraio 2005 n. 11;
- d. **attività di tatuatore**, quella inerente l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle (delibera GRER 11.04.2007 n. 465);
  - e. **attività di applicatore di piercing**, quella inerente il trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo (delibera GRER 11.04.2007 n. 465)

### ART. 2 MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle suddette attività è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010, nel rispetto dei requisiti morali ex l. 575/1965 e di qualificazione professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, nonché della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
2. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese di cui alla l. 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo Regionale delle imprese artigiane introdotto dalla l.r. 1/2010, qualora presentino i requisiti previsti dalla l. 443/1985.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI PROFESSIONALI PER ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA**

1. Per esercitare le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia ovvero della certificazione dei requisiti professionali già rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, ora dall'apposito Servizio regionale istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2010.
2. Nel caso di imprese artigiane che esercitano le suddette attività, in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla l. 08.08.1985 n.443, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o da almeno un socio partecipante all'attività lavorativa.
3. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

### **ART. 4**

#### **REQUISITI PROFESSIONALI PER ESERCENTI TATUAGGIO E PIERCING**

1. Per esercitare le attività di tatuatore e di applicatore di piercing è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

### **ART. 5**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'impresa individuale artigiana può presentare una SCIA per un unico esercizio.
2. Nel caso in cui l'impresa individuale artigiana apra ulteriori unità locali, deve presentare distinte SCIA e nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale.
3. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, può presentare più SCIA relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
4. È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
5. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, circoli privati (solo quindi nei confronti dei soci), profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
6. Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e di almeno un servizio igienico anche a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
7. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.
8. A coloro che esercitano le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
9. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o su area pubblica.
10. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/e/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/e/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
11. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di fornire al cliente, o ai/al genitori/e/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti, che saranno utilizzati.
12. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing acquisire il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenni dai/dal genitori/e/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.
13. Nel caso di piercing al lobo dell'orecchio l'esercente dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve acquisire il

consenso informato dell'interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

## **ART. 6 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**

1. La nuova apertura di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle attrezzature delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing sono soggette alla presentazione di Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP), attraverso il link SUAP – One Line reperibile sul sito del Comune di Fidenza ([www.comune.fidenza.pr.it](http://www.comune.fidenza.pr.it)). Con la SCIA devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali, la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed ai requisiti igienico-sanitari di cui alle linee guida elaborate dall'Azienda U.S.L. di Parma; deve essere utilizzata unicamente la modulistica disponibile sul portale SUAPER ed allegata obbligatoriamente tutta la documentazione nella stessa elencata.
2. Il trasferimento di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali in esercizio, le modifiche dei locali e modifiche delle attrezzature dell'attività di barbiere sono pure soggetti alla presentazione di SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune; con la SCIA devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
3. Le SCIA hanno efficacia immediata.
4. La SCIA ha validità temporale illimitata, a meno che non subentrino una o più condizioni di cui al comma 2, per le quali è necessaria la presentazione di nuova segnalazione e fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13. La SCIA, sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale, è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca.
5. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing deve essere preventivamente comunicata al SUAP con le modalità sopra descritte, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'incaricato.
6. La sospensione temporanea dell'attività in esercizio di cui al presente Regolamento, oltre i trenta giorni consecutivi, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, con le modalità di cui sopra, indicando il periodo di chiusura (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

## **ART. 7 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI**

Il subingresso per atto tra vivi, con o senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la SCIA al SUAP, con le modalità di cui all'art. 6, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.

## **ART. 8 SUBINGRESSO MORTIS CAUSA**

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA di subingresso con le modalità di cui all'art. 6;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali, possono continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA di subingresso e nominando un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, come da art. 6;
- c) cedere l'attività e il subentrante può iniziare l'attività del de cuius, presentando SCIA di subingresso come da art. 6.

## **ART. 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata al SUAP, con le modalità di cui sopra, contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

## **ART. 10 CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la SCIA, provvede:
  - a) a verificare la completezza della SCIA e della documentazione presentata;

- b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri tra le fattispecie disciplinate dal Regolamento;
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990, come modificato dalla l. 122/2010, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari - ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA -, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio competente, comunque non inferiore a 30 giorni. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva degli elementi essenziali indicati nell'apposito modulo. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il Responsabile del servizio può sempre adottare (anche oltre il termine di sessanta giorni anzidetto) i provvedimenti di cui sopra.
  3. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della l. 241/1990 e s.m.i.

#### **ART.11 ORARI E TARIFFE**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
2. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale, ovvero all'esterno della struttura, in posizione ben visibile.
3. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
4. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 4.
5. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere esposta e resa disponibile per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

#### **ART. 12 VENDITA PRODOTTI**

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore, barbiere ed estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31/3/1998, n.114, così come stabilito dall'art. 4 del decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'art. 2, comma 5, della l. n.174/2005.

#### **ART. 13 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. L'efficacia della SCIA di cui all'art. 6 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla l. 575/65 e s.m.i. e professionali;
  - per sospensione dell'attività che si prolunghi per oltre un anno, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate (vedi art. 6 – comma 6);
  - per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.

#### **ART.14 SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ABUSIVA**

1. Le attività di cui al presente regolamento sono sospese:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e ambientale. L'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune;
  - b) qualora la ditta non risulti più in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune;
2. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento sono revocati:
  - a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
  - b) qualora il titolare non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
  - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento decadono:
  - a) In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla segnalazione di avvio;
  - b) In caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati;

c) Nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1, lett. b).

4. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

#### **ART.15 SANZIONI**

1. Le trasgressioni/violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della l. n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della l. n. 1/1990, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla l. n. 174/2005, si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 della stessa legge, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo;
4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 90 giorni.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.
6. Tabella sanzioni pecuniarie:

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA	Art. 2 comma 2 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore senza requisiti professionali	Art. 3 comma 1 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Violazione delle normative igienico-sanitarie nella conduzione dell'attività di acconciatore	Art. 2 comma 2 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante	Art. 2 comma 4 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Mancata designazione del Direttore tecnico, in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione.	Art. 3 comma 5 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della SCIA	Art.12 comma 2 l.1/1990	€ 516.00	€ 1.032.00
Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali	Art.12 comma 1 l.1/1990 (in attuazione art. 4 l.r. 32/1992)	€ 516.00	€1.032.00
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art. 6 comma 5 e art. 3 comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, e di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art. 5 comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore, barbiere ed estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5 comma 5 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00

Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza presentazione della SCIA	Art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Art. 4 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancata informazione sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing	Art. 5 commi 7 e 8 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà sul minore	Art. 5 comma 9 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività di estetista, tatuatore e di applicatore di piercing in forma ambulante o di posteggio	Art. 5 comma 6 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, barbieri, estetista, tatuatore e applicatore di piercing senza presentazione della SCIA	Art. 6, 7, 8 e 9 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Art. 5 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista, tatuatore e applicatore di piercing	Art. 2 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancata designazione di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di tatuatore e applicatore di piercing o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art. 4 commi 3 e 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Art. 6 comma 3 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali o dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Art. 11 commi 1, 2, 3, 4 e 5 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Art. 2 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 14 comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00

**ART. 16  
VIGILANZA**

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda U.S.L. effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali nella conduzione delle attività, individuate nelle linee guida elaborate dalla stessa Azienda USL.
3. L'Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della l. 689/81 e ad irrogare le sanzioni è il Sindaco.

#### **ART. 17 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia (Nazionale e Regionale).

#### **ART.18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. A coloro che esercitano l'attività di barbiere, presenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è data facoltà di esercitare l'attività fino alla cessazione della stessa, di trasferire la sede della propria attività e di subentrare in altra attività di barbiere, purché in possesso della qualifica professionale di barbiere.
2. Viene riconosciuta la situazione di fatto degli esercizi esistenti.

#### **ART. 19 VALIDITÀ**

1. Il Regolamento comunale per acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore ed applicatore di piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 14 marzo 1990 n. 98, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.